

ASSEMBLEA DELL'ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Cenni sulla costituzione di uno studio professionale nella forma individuale od associata.

Modalità costitutive per qualificarsi professionista.

- Procedura (Iscrizione Albo, Apertura P.IVA, Polizza assicurativa)
- Scelta del regime contabile e fiscale (semplificato o forfettario)
- Adempimenti - dichiarazioni fiscali

Modalità costitutive di uno studio associato

- Procedura (Iscrizione Albo, Costituzione Associazione, Apertura P.IVA, Polizza assicurativa)
- Scelta del regime contabile e fiscale (semplificato o ordinario)
- Adempimenti - dichiarazioni fiscali

Modalità costitutive di una società tra professionisti (D.M 34/2013)

- Procedura (Iscrizione Albo - professionista, Atto Costitutivo, Apertura P.IVA, Iscrizione al Registro Imprese, Iscrizione Albo sez. speciale - società, Polizza assicurativa)
- Scelta del regime contabile e fiscale (semplificato o ordinario)
- Adempimenti - dichiarazioni fiscali

NOVITA' IN MATERIA CONTABILE E FISCALE ANNO 2018 (D.l. 148/2017 e Legge di Stabilità 2018)

INVESTIMENTI PUBBLICITARI CON CREDITO DI IMPOSTA

Potranno beneficiare del bonus pubblicità **i soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo** e gli enti non commerciali (enti no profit) che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, il cui valore **superi di almeno l'1%** gli analoghi investimenti effettuati **nell'anno precedente** sugli stessi mezzi di informazione.

Il credito d'imposta è pari al **75%** del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al **90%** nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative.

Sono ammissibili al credito d'imposta gli investimenti riferiti all'acquisto **di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali** su giornali **quotidiani e periodici**, **nazionali** e **locali**, ovvero nell'ambito della programmazione di emittenti **televisive e radiofoniche locali**, analogiche o digitali.

FATTURA ELETTRONICA CARBURANTI E PER SUBAPPALTATORI/SUBCONTRAENTI NEGLI APPALTI PUBBLICI

Dal 01.07.2018 chi effettua cessioni di benzina o gasolio utilizzati come carburanti per motori deve memorizzare e trasmettere in via telematica i corrispettivi degli incassi giornalieri. Da tale data chi effettua **cessioni di benzina o gasolio** utilizzati come carburanti per motori deve emettere la fattura in formato elettronico **a favore di soggetti passivi**.

I soggetti passivi di imposta che acquistano carburanti per autotrazione potranno **dedurre il costo** d'acquisto e **detrarre l'iva** solo se il pagamento è effettuato mediante **metodi tracciati**.

I mezzi di pagamento che si dovranno utilizzare dal prossimo luglio sono:

- le carte di credito, di debito e prepagate emesse da soggetti all'articolo 7 del Dpr 605/72;
- le carte elettroniche emesse da altri operatori, anche non residenti;
- gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
- addebito diretto;
- bonifico bancario o postale;
- bollettino postale;
- altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente, come ad esempio le applicazioni su smartphone (circolare Guardia di Finanza del 13 aprile 2018).

Nel tempo, però, sono stati introdotti particolari metodi di pagamento, quali le carte magnetiche, come nel caso del contratto "**netting**".

Stesso principio vale per le **spese anticipate dal dipendente**, cosicché è necessario che il lavoratore abbia pagato con una carta elettronica e sia stato rimborsato con un metodo tracciabile (si ricorda il nuovo obbligo di tracciabilità delle retribuzioni dal 1° luglio 2018) oppure per tutte le ipotesi in cui il pagamento avviene in un momento diverso dalla cessione.

Ma come ci si deve comportare qualora contestualmente si acquisti un bene o un servizio non soggetto ad e-fattura? La risposta è stata data nella circolare 8/E/2018, la quale ha chiarito che per gli **acquisti misti** la fattura «dovrà necessariamente essere rilasciata in forma elettronica».

Fattura elettronica anche per le vendite di **carburante agricolo**.

Non dovranno essere indicati i dati quali targa, modello veicolo, km in quanto non sono dati obbligatori ma è consigliabile quantomeno far indicare **la targa del veicolo**, visto che il campo è previsto, per ricondurre la spesa ad un determinato veicolo ai fini della relativa deducibilità.

- Dal 01.07.2018 i **subappaltatori e subcontraenti** delle filiere delle imprese che hanno stipulato con una PA un contratto di lavori, servizi o forniture devono **emettere la fattura in formato elettronico**.

È stato chiarito che l'obbligo permane per il solo subappaltatori dell'appaltatore principale e non per i subappaltatori dei subappaltatori.

FATTURA ELETTRONICA DAL 01.01.2019 ANCHE PER I PRIVATI

Dal 01.01.2019 tutti gli operatori economici (esclusi forfettari e minimi o agricolo reg. esonero), anche avvalendosi di intermediari, dovranno emettere fattura elettronica anche nei rapporti con privati e quindi sia **B2B** (rapporti tra imprese) che **B2C** (rapporti tra imprese e privati).

Resteranno **escluse le operazioni transfrontaliere** e cioè tutte le cessioni e prestazioni effettuate o ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello stato.

La fattura elettronica sarà emessa, analogamente a quanto accade per le fatture nei confronti delle pubbliche amministrazioni, utilizzando il **formato** strutturato **Xml** ed il sistema di interscambio (**Sdi**) per la sua veicolazione, ovvero con lo standard europeo che sarà stabilito con apposito decreto ministeriale da utilizzare per le fatture degli appalti pubblici europei obbligatorie dal 19.04.2019.

La fattura dovrà essere inviata al Sdi tramite pec, servizio di web service, ftp o fatture e corrispettivi.

Tramite **pec**>invio massivo>max 30 mb

Tramite **webservice**>invio singolo>max 5 mb>firma digitale

Tramite **ftp**>invio massivo>max 150 mb>firma digitale

Tramite **F&C**>invio massivo>max 5 mb>

La fattura sarà **recapitata attraverso l'indirizzo pec** (aziendale o di un intermediario) indicato all'emissione della fattura. Se non si inserisce l'indirizzo pec, in quanto si tratta di un privato, o lo si inserisce in maniera errata o lo stesso non è più valido o si tratta di cliente nel regime "forfettario", dei "minimi" o agricolo, il sistema mette a disposizione del cliente la **fattura sulla sua area riservata** sul sito internet dell'AdE, dandone comunicazione al soggetto che l'ha trasmessa. In tutti questi casi di mancato recapito dev'esserne data immediata comunicazione al cliente e nel caso di **privato inviarne tramite mail o posta** una copia della fattura elettronica emessa (salvo suo rifiuto).

Per agevolare **l'automazione** dei processi e ridurre gli errori nella fase di **predisposizione della fattura**, sarà disponibile un servizio web per la generazione di un **QR-Code** che potrà essere mostrato dal destinatario all'emittente per consentire a quest'ultimo – se dotato di apposito lettore – di **acquisire in automatico i dati identificativi IVA** del cessionario/committente.

La funzionalità web "**Registrazione della modalità prescelta per la ricezione dei file fattura**" è accessibile dall'interfaccia web di fruizione dei servizi "Fatture e corrispettivi", dalla box Fatturazione presente nella home page. Consente a ciascun soggetto passivo IVA di indicare la modalità con la quale desidera ricevere le fatture elettroniche delle quali risulta cessionario/committente. La scelta effettuata verrà considerata dal SdI come **prioritaria nella consegna della fattura elettronica**.

Per la predisposizione del file della fattura l'Agenzia delle entrate rende gratuitamente disponibili una procedura web, un'applicazione utilizzabile da dispositivi mobile (app) e un software da installare su PC.

Composizione del gap IVA anno 2014 (fonte Agenzia delle Entrate)		
Evasione con consenso	Omessa certificazione e dichiarazione dei ricavi previo accordo tra il fornitore e l'acquirente	15 Mld
Evasione senza consenso	Omessa registrazione dei ricavi regolarmente certificati in cui non esiste accordo tra le parti (omessa registrazione delle fatture di vendita).	17 Mld
Truffe e frodi	Truffe e frodi di vario genere	
Omesso versamento	Omesso versamento dell'IVA dichiarata	8 Mld
TOTALE		40 Mld

SUPER AMMORTAMENTO

Proroga al 2018 con maggiorazione del costo di acquisizione di beni strumentali **nuovi** del 30% con riferimento alle acquisizioni poste in essere dal 01.01.2018 sino al 30 giugno 2019, purchè entro la data del 31.12.2018 vi sia accettazione dell'ordine e pagamento di almeno il 20% del prezzo.

Attenzione già dal 2017 non vi rientrano le autovetture ad uso promiscuo, rimangono agevolabili solo gli autocarri.

INTRASTAT

Viene prevista la seguente semplificazione.

Cessione di beni	Fino a 50.000 euro trimestrali (in tutti e 4 i trimestri precedenti) invio trimestrale entro il 25 del mese successivo al trimestre chiuso.
	Oltre 50.000 euro (in tutti e 4 i trimestri precedenti) invio mensile entro il 25 del mese successivo.
	Oltre 100.000 euro (almeno un trimestre nei 4 precedenti) invio mensile dati statistici

Prestazioni di servizi	Fino a 50.000 euro trimestrali (in tutti e 4 i trimestri precedenti) invio trimestrale entro il 25 del mese successivo al trimestre chiuso.
	Oltre 50.000 euro invio mensile entro il 25 del mese successivo.

Acquisti di beni	Obbligatorio solo per acquisti > 200.000 euro (almeno un trimestre nei 4 precedenti). Invio mensile solo ai fini statistici.
Acquisti di servizi	Obbligatorio solo per servizi ricevuti > 100.000 euro (almeno un trimestre nei 4 precedenti). Invio mensile solo ai fini statistici.

Rinvio della disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale

È stata rinviata al periodo di imposta 2018 la disciplina relativa al nuovo sistema di controllo che avrebbe dovuto sostituire gli attuali studi di settore incentrato sugli indici sintetici di affidabilità fiscale.

TRASMISSIONE DEI DATI DELLE OPERAZIONI I.V.A. (EX-SPESOMETRO)

In luogo dell'invio trimestrale del c.d. spesometro, si introduce la facoltà dell'invio con cadenza **semestrale**. Tale opzione si manifesta nella dichiarazione IVA per l'anno corrente e vale il **comportamento concludente** (sufficiente non inviare quello del 31/05/2018).

Tale adempimento **non esisterà più nel 2019** con l'introduzione della Fattura elettronica, tranne che per le operazioni Intra.

I dati ed informazioni da inviare riguardano **tutte le fatture emesse** nel semestre di riferimento, quelle **ricevute** e registrate, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni (note di credito).

In sostanza, si tratta di un invio dei dati registrati ai fini Iva.

- Esonerati: produttori agricoli in esonero situati in zone montane, regime forfettario e minimi
- Scadenze: 1° semestre 30 settembre, 2° semestre 28 febbraio 2019.

Sospensione estiva dal 1° agosto al 4 settembre.

Regime sanzionatorio delle comunicazioni delle operazioni Iva

In caso di omessa o errata trasmissione delle fatture si prevede la sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre.

La sanzione è ridotta alla metà, con un massimo di 500 euro, in caso di correzione della trasmissione entro quindici giorni dalla scadenza

BONUS VERDE

È una **detrazione Irpef del 36%** sulle spese sostenute nel 2018 per i seguenti interventi:

- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione va ripartita in **dieci quote annuali** di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro (1.800 euro) per **unità immobiliare a uso abitativo (anche condominiale)**, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi.

Il **pagamento** delle spese deve avvenire attraverso strumenti che consentono la **tracciabilità** delle operazioni (per esempio, bonifico bancario o postale).

CEDOLARE SECCA AL 10%

Viene prorogata per il 2018 ed il 2019 l'aliquota agevolata al 10% per la cedolare secca applicabile ai contratti di locazione a canone concordato previsto nei maggiori comuni italiani ad alta densità abitativa.

DETRAIBILITÀ ASSICURAZIONI AVENTI OGGETTO IL RISCHIO DI EVENTI CALAMITOSI

Sono detraibili nella misura del 19% dal 2018 i premi di assicurazione aventi oggetto il rischio di eventi calamitosi su unità immobiliari ad uso abitativo; le stesse polizze sono interamente esentate dall'imposta sulle assicurazioni.

DETRAZIONE DEL RISPARMIO ENERGETICO PROROGATE

Sono state tutte prorogate, fino al 31/12/2018, ma alcune di queste con la riduzione della detrazione al 50% e sono:

- interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d'infissi;
- schermature solari;
- caldaie a biomassa;
- caldaie a condensazione classe A.

Ecobonus 2018 al 65% per i seguenti interventi

- caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione
- caldaie a condensazione di classe A dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.
- interventi di coibentazione dell'involucro opaco;
- pompe di calore;
- sistemi di building automation;
- collettori solari per produzione di acqua calda;
- scaldacqua a pompa di calore;
- generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro.

Ecobonus 2018 Spese condominiali:

- **detrazione 70%**, per gli interventi che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al **25 per cento della superficie** disperdente lorda dell'edificio medesimo;
- **detrazione 75%**, per gli interventi del punto precedente diretti a migliorare la prestazione energetica **invernale ed estiva** e purché conseguano almeno la qualità media (indicata nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015)
- **detrazione 80%**, se oltre al risparmio energetico, per gli edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, i lavori determinano il passaggio a **1 classe di rischio inferiore**
- **detrazione 85%**, se oltre al risparmio energetico, per gli edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, i lavori determinano il passaggio a **2 classi di rischio inferiori**.

SISMA BONUS

Decorrenza dal 01/01/17 al 31/12/2021.

Spetta ai soggetti IRPEF e IRES, sia su immobili abitativi che produttivi, ricadenti nelle zone di rischio sismiche 1,2 e 3.

Detrazione del 50% su una spesa massima di 96.000 euro da ripartire in **5 quote annuali** di pari importo.

RIPASSO ARGOMENTI DI INTERESSE

DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL'IVA

I termini per detrarre l'iva sugli acquisti sono ristretti all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e al più tardi entro il termine di invio della Dichiarazione IVA.

La C.M. 1E/2018 del 17/01/2018 ha chiarito che conta il momento in cui **si riceve la fattura** e non la data sopra esposta ai fini del calcolo del suddetto termine.

- ✓ **ESEMPIO:** acquisto di beni effettuato nel 2018, fattura pervenuta nel 2018 il diritto alla detrazione, sorto nel 2018, potrà essere esercitato dall'acquirente, al più tardi, nella dichiarazione annuale relativa al medesimo anno, vale a dire entro il 30 aprile 2019.
- ✓ **ESEMPIO:** acquisto di beni effettuato a dicembre 2018, fattura datata 2018 ma pervenuta a gennaio 2019, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato entro il 30 aprile 2020, registrando la fattura nel registro IVA 2019. Si dovrà essere in grado di dimostrare l'effettiva ricezione nel 2019 (pec, mail, posta o registro cronologico).

SPLIT PAYMENT (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)

Questo meccanismo, inizialmente non applicato ai compensi assoggettati alla ritenuta d'acconto, è stato introdotto dal D.L. 50/2017, con decorrenza 1° luglio 2017, anche nei confronti dei professionisti ed in genere a tutti i lavoratori autonomi che operano nei confronti della Pubblica amministrazione. Con questo meccanismo il professionista, facendone esplicita indicazione al momento dell'emissione della fattura elettronica, incasserà il compenso al netto dell'iva.

COSTI FORMAZIONE E SPESE ALBERGHI-RISTORANTI DEDUCIBILI

Sono **integralmente deducibili**, entro il limite annuo di euro 10.000, le spese sostenute per eseguire master o corsi di aggiornamento nonché i costi di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno.

Le spese per **alberghi e ristoranti** sono deducibili al **75%** e, comunque, fino al **2% dei compensi** percepiti.

I suddetti limiti **non si applicano** alle spese alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e **addebitate analiticamente** in capo al committente.

TRASMISSIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE

Adempimento già previsto nel 2017 e non cambiato.

- **Esonerati:** i soggetti passivi Iva non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche;
- **Scadenze:** entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo al termine del trimestre (31/5-30/9-30-11-28/02).

Regime sanzionatorio per la trasmissione delle liquidazioni Iva

Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni si applichi la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro, con riduzione alla metà in caso di trasmissione nei quindici giorni successivi, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

PAGAMENTO F24 PER I TITOLARI DI PARTITA IVA

Per i titolari di Partita Iva, obbligatorio, in presenza di **F24 con crediti in compensazione**, totale o parziale, (crediti IVA, IRPEF con relative addizionali, Cedolare secca, Imposta sul reddito dei minimi e forfettari, IRAP e da 770), effettuare pagamenti o compensazioni **tramite l'intermediario** potrà avvenire tramite l'accesso a **Fisco On Line** tramite il sito dell'Agenzia delle Entrate.

Di seguito si riporta, per una più semplice comprensione un prospetto di riepilogo.

	<i>Titolare di partita IVA</i>	<i>Non titolare di partita IVA</i>
F24 con saldo a zero (compensazione totale)	Telematico (fisco on line – intermediario telematico)	Telematico (fisco on line – intermediario telematico)
F24 con saldo a debito (compensazione parziale)	Telematico (fisco on line – intermediario telematico)	Home banking – fisco on line – intermediario abilitato
F24 con saldo a debito (senza compensazioni)	Telematico home banking (fisco on line – intermediario telematico)	Cartaceo – Home banking – fisco on line – intermediario abilitato

COMPENSAZIONE DEI CREDITI

- **Crediti annuale IVA:** Il credito IVA che emerge dalla Dichiarazione annuale può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 a partire dal 1 Gennaio nel limite di 5.000 euro, oltre tale limite dev'essere trasmessa telematicamente la Dichiarazione IVA e apposto il **visto di conformità** da professionista abilitato.
- **Crediti erariali:** L'utilizzo in compensazione nel mod. F24 dei crediti Irpef, Ires, Irap, imposte sostitutive e ritenute alla fonte, per importi superiori a € 5.000 annui, richiede l'apposizione del **visto di conformità**, da parte di professionista abilitato, nella relativa dichiarazione. Il limite di €5.000 riguarda ogni singola imposta.

- ✓ Per entrambi suddetti crediti, l'obbligo del visto di conformità non dipende dall'entità del credito maturato in dichiarazione, ma dall'ammontare del **relativo utilizzo**.

CERTIFICAZIONI RITENUTE D'ACCONTO

Entro il 31 Marzo i professionisti dovrebbero aver ricevuto dai propri clienti sostituti d'imposta (titolari di p.iva e solo CF. se società non commerciale) la certificazione della ritenuta d'acconto versato all'Erario.

In caso di mancata ricezione, il professionista dovrà sollecitare al sostituto il rilascio della certificazione.

Se il professionista, per le più svariate ragioni, non riesce ad ottenere la certificazione dei compensi e delle ritenute subite può scomputare le ritenute purché sia in grado di documentare, in maniera inequivocabile, di averle effettivamente subite.

La prova può essere fornita mediante:

- fattura con esposizione della ritenuta;
- documentazione bancaria attestante che le somme incassate siano corrispondenti al netto fatturato.

La documentazione probatoria deve essere accompagnata, in sede di controllo ex art.36-ter, da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ex art.47 del DPR n.445/00) con la quale il lavoratore autonomo attesta che:

- la documentazione del pagamento si riferisce ad una fattura regolarmente registrata nelle scritture contabili;
 - a fronte della stessa non vi sono stati altri pagamenti da parte del sostituto d'imposta.
- ✓ Si segnala che alcune sentenze della Corte di Cassazione (cfr. sentenze n. 14033/2006 e n. 12072/2008) ha sempre avuto una posizione rigida e controversa ritenendo addirittura il professionista responsabile in solido per l'omesso versamento in questione. Dall'altro lato sempre più spesso, però, la giurisprudenza della Commissione Tributaria si è espressa in maniera favorevole per il contribuente. In diverse occasioni i giudici hanno ricordato che il professionista non può essere ritenuto responsabile dell'operato del committente, visto che, tra l'altro, a differenza degli uffici finanziari, egli non dispone di poteri coercitivi nei confronti di quest'ultimo e dovrebbe intentare una causa civile per l'ottenimento della certificazione

Ringraziando dell'attenzione di seguito i nostri contatti per domande o richieste di informazioni.

Riferimenti:

Dott.ssa Giulia Casucci

Rag. Marco Mele

Contatti:

e-mail: infostudiocasucci@gmail.com

Tel: 055/6584055